

Le linee guide del Ministero
Scudo per crediti R&S, manuale
di Frascati retroattivo —p.28

Uno scudo per i crediti ricerca e sviluppo ma il manuale di Frascati è retroattivo

Certificazione

Per i vecchi investimenti
l'alternativa
al visto è il riversamento

Gli effetti delle Linee guida
del ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Edoardo Belli Contarini

Il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 4 luglio approva le Linee guida per la corretta applicazione dei crediti di imposta R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, completando la disciplina della certificazione di qualità (articolo 23 del Dl 73/2022 e Dpcm 15 settembre 2023).

Quanto agli aspetti tecnici, le Linee guida (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri e del 6 luglio) rinviano al manuale Ocse di Frascati nel suo complesso, con effetti però per entrambi i regimi che si sono succeduti nel tempo – prima l'articolo 3 del Dl 145/2013, poi l'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 160/2019 – con l'obiettivo di garantire «certezza operativa» alle imprese che fruiscono dei crediti di imposta. Tale risultato viene raggiunto accordando ai contribuenti una sorta di «scudo» nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che risulta vincolata alla certificazione di qualità degli investimenti eleggibili al beneficio acquisita con la procedura di ruling dinanzi al ministero delle Imprese e del Made in Italy (articolo 4, commi 2 e 3, del Dpcm).

Quanto al regime previgente dei crediti di imposta R&S, cioè maturati nel periodo 2015-2019, caratterizzato da una prassi amministrativa via via più restrittiva, per ottenere la «pace fiscale», in alternativa si può optare per il riversamento spontaneo entro il 31 ottobre.

Sulla convenienza della sanatoria difficilmente influirà la nuova procedura da attivare presso il ministero, salvo l'ulteriore slittamento del termine per inviare la relativa istanza; invero, i tempi di perfezionamento dell'interpello sono stabiliti in almeno 90 giorni, sempreché non intervenga una richiesta documentale del ministero e non siano constatate eventuali violazioni con processi verbali o con atti di recupero (articolo 3, comma 1, del Dpcm).

Piuttosto, la scelta tra l'una e l'altra procedura sembra influenzata da un'altra questione interpretativa: come accennato, le Linee guida, recependo la prassi consolidata dal 2018, rinviano anche per la disciplina previgente in modo integrale al manuale Ocse di Frascati: nel decreto l'«interpretazione estensiva» viene giustificata a motivo della precedente disciplina «sostanzialmente coincidente» con quella attuale, da cui si desumerebbe un rinvio recettizio integrale al manuale anche per il passato.

Tuttavia rimane qualche dubbio: per un verso, né la normativa primaria né il decreto del ministero dell'Economia 27 maggio 2015 contemplano un rinvio a tale fonte di soft law, a differenza del nuovo regime, attuato con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 maggio 2020; qui si diversamente, si rinvia un richiamo esplicito sia al manuale Ocse di Frascati, sia al manuale di Oslo sull'innovazione. Per altro verso, in base alla

gerarchia delle fonti del diritto, a priori più stringente nell'ordinamento tributario, dovrebbero prevalere le (diverse) definizioni di R&S tracciate sub paragrafo 1.3, punto 15, della comunicazione della Commissione Ue 198 del 2014 e sub articolo 2, nn. 84, 85, 86 del Regolamento Ue 651/2014. Inoltre, in virtù del paragrafo 4.5., punto 75, il manuale Ocse di Frascati non viene richiamato nel testo nel suo complesso, ma il rinvio riguarda soltanto le esemplificazioni e spiegazioni ivi contenute, con funzione di ausilio ovvero di mera integrazione.

Per intenderci, le definizioni e i concetti del manuale – che avrebbero efficacia ex tunc, nonostante il principio di irretroattività della legge – non combaciano con quelli declinati dalla sovraordinata normativa europea; si pensi al requisito della «novità» per l'impresa ovvero per l'intero settore oppure al concetto di «miglioramento». Va aggiunto che la traduzione ufficiale in lingua italiana del documento è disponibile soltanto dal 2021; le conclusioni in termini di spettanza dei crediti di imposta R&S potrebbero risultare diverse, con ricadute anche sul versante delle sanzioni. Per dirimere la querelle interpretativa non resta che adire il Tar nei termini di rito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le definizioni e i concetti del manuale non combaciano con quelli declinati dalla normativa europea

